



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione sul suolo mediante sub irrigazione delle acque reflue domestiche nonché di quota parte delle acque reflue industriali dell'autolavaggio e, mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI P.V. 38023 sito in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5 – richiedente Società DECAR S.r.l.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art.19 del D.lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";
- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 97917 del 13/10/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione sul suolo mediante sub irrigazione delle acque reflue domestiche nonché di quota parte delle acque reflue industriali dell'autolavaggio e, mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI P.V. 38023 sito in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5, presentata dal Sig. Raffaele DE VITIS, in qualità di Legale Rappresentante della società DECAR S.r.l. con sede in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5, P.IVA 03891650750 allegando i seguenti documenti: relazione tecnica generale; Relazione Geologica; tavola grafica – planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche per le acque di prima e seconda pioggia;

- nella relazione a firma dell'Ing. Pietro BENEDETTO alla pagina 7 *“Recapito finale delle acque meteoriche”* si riporta quanto segue: *“Tutte le acque meteoriche così separate e trattate verranno accumulate nel relativo serbatoio di accumulo di 30 mc di capacità. Le acque provenienti dalla copertura del fabbricato e dalla pensilina verranno invece direttamente accumulate senza subire alcun tipo di trattamento di depurazione. L'acqua accumulata verrà utilizzata per l'irrigazione della aiuole a verde previa autorizzazione del Settore Territorio Ambiente della Provincia di Lecce.”;*
- con nota prot. n. 90325 del 17/12/2014 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del procedimento n. 119/2014 che recepisce la Determinazione n. 2676 del 15/12/2014 del Dirigente del servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce;
- nella suddetta determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia si riporta al punto 9 delle parti dispositive che: *“Il Suap competente procederà, prima del rilascio dell'AUA: ad integrare il presente provvedimento con l'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, mediante subirrigazione, di competenza comunale ai sensi della L.R. n. 24/83 e s.m.i., a tal fine si rappresenta che:*
 - *il sistema di trattamento e dispersione adottato, impianto a fanghi attivi “Neutra ultra sept 50” e subirrigazione, è conforme alle prescrizioni del R.R. 26/11, garantendo prestazioni superiori a quelle richieste dalla tab. B del Regolamento per classe di consistenza e recapito;*
 - *non sono previsti limiti da applicare allo scarico (cfr. tab. B all. 2 R.R. 26/11);*
 - *sono a carico del titolare dell'autorizzazione i seguenti obblighi:*
 1. *garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;*
 2. *garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;*
 3. *notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9, art. 8 del R.R. 26/11, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione.”;*
- con nota prot. n. OC000004497178 del 16/06/2016 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. trasmetteva il proprio parere condizionato ai fini dello scarico, in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 2676 del 15/12/2014;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- il complessivo carico inquinante generato dai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche è inferiore a 50 A.E.;

- con nota prot. n. 90325 del 17/12/2014 il Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo del procedimento n. 119/2014 che recepisce la Determinazione n. 2676 del 15/12/2014 del Dirigente del servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce;
- nella suddetta determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia si riporta al punto 9 delle parti dispositive che:” *il Suap competente procederà, prima del rilascio dell’AUA: ad integrare il presente provvedimento con l’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, mediante subirrigazione, di competenza comunale ai sensi della L.R. n. 24/83 e s.m.i., a tal fine si rappresenta che:*
 - *il sistema di trattamento e dispersione adottato, impianto a fanghi attivi “Neutra ultra sept 50” e subirrigazione, è conforme alle prescrizioni del R.R. 26/11, garantendo prestazioni superiori a quelle richieste dalla tab. B del Regolamento per classe di consistenza e recapito;*
 - *non sono previsti limiti da applicare allo scarico (cfr. tab. B all. 2 R.R. 26/11);*
 - *sono a carico del titolare dell’autorizzazione i seguenti obblighi:*
 4. *garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;*
 5. *garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;*
 6. *notificare all’Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9, art. 8 del R.R. 26/11, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell’impianto di depurazione.”;*
- con nota prot. n. OC000004497178 del 16/06/2016 l’Acquedotto Pugliese S.p.A. trasmetteva il proprio parere condizionato ai fini dello scarico, in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali;
- le acque reflue industriali provenienti dall’autolavaggio sono trattate in un impianto a fanghi attivi ad ossidazione totale e, in gran parte riciclate, destinando il surplus alla subirrigazione;
- ai sensi dell’art. 7 comma 2 del R.R. n. 26/2011, l’autorizzazione allo scarico sul suolo, delle acque reflue domestiche, provenienti da un insediamento di consistenza inferiore a 50 A.E., rientra nelle competenze del Comune territorialmente interessato;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società DECAR S.r.l. con sede in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5, P.IVA 03891650750, nella persona del suo Legale rappresentante Sig. Raffaele DE VITIS nato a Lecce il 30/04/1966 ed ivi residente alla via G. Ungaretti n. 04, C.F. DVTRFL66D30E506R, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo del seguente titolo abilitativo:

- art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue domestiche, reflue industriali dell’autolavaggio e acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

Verificato:

- *La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l’Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo del seguente titolo abilitativo art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a):
 - autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue domestiche, reflue industriali dell’autolavaggio e acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 a favore della **Società DECAR S.r.l.** con sede in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5, P.IVA 03891650750, nella persona del suo Legale rappresentante Sig. Raffaele DE VITIS nato a Lecce il 30/04/1966 ed ivi residente alla via G. Ungaretti n. 04, C.F. DVTRFL66D30E506R, per l’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con marchio ENI - P.V. 38023 sito in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5;

2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 90325 del 17/12/2014 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 119/2014 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 2676 del 15/12/2014;
3. **d prendere atto** di quanto contenuto nel parere condizionato rilasciato dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. recante prot. n. OC000004497178 del 16/06/2016;
4. **di sottoporre** la **Società DECAR S.r.l.** con sede in Lecce alla Tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie Km 3,5, P.IVA 03891650750, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Raffaele DE VITIS e con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante irrigazione, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura commerciale in oggetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento:

- a) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- b) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- c) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- d) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- e) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Comune di Lecce – Settore Ambiente, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce , ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

Per le acque reflue industriali:

- a) osservare, per le acque reflue depurate da inviare allo scarico sul suolo per subirrigazione, i limiti di accettabilità di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06. Tali limiti, ai sensi dell'art. 101, quinto comma, del D.Lgs. 152/06, non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il valore massimo puntuale per il parametro n. 36 (Escherichia coli) è fissato in 2500 UFC/100 mL. Il saggio di tossicità acuta di cui al n. 35 della tabella 4 è obbligatorio;
- b) eseguire le analisi chimiche e batteriologiche, presso un laboratorio pubblico o privato, con prelievo dei campioni eseguito da personale del laboratorio di analisi, con la frequenza semestrale e trasmetterle a questa Provincia e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A. S. L. LE/1. Copia delle analisi eseguite dovrà, altresì essere mantenuta per anni cinque presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- c) smaltire i fanghi essiccati, prodotti dal depuratore, come rifiuti, nei tempi e nelle forme di legge o destinarli ad altri usi egualmente consentiti;
- d) adottare le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo dell'inquinamento evitando in particolar modo cattivi odori e aerosol;
- e) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione;
- f) notificare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in riferimento ai valori di portata dei reflui, al recapito finale e al responsabile tecnico dell'impianto;
- g) comunicare tempestivamente il subentro di altro titolare o ditta nella gestione dello stabilimento;
- h) la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V alla parte terza del succitato decreto;
- i) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;

- j) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento, allo sportello SUAP comunale, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C., inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- k) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- l) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- m) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- n) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- o) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 sportello SUAP comunale, l'Arpa, la ASL competente, il Settore Ambiente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- p) trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa Ammin. Comunale, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- q) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;
- r) è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca sia le acque delle coperture e dei piazzali e sia le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o dall'impianto di autolavaggio che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere gestito da A.Q.P. La Società richiedente deve altresì evitare, attraverso opportune pendenze che le acque meteoriche e di dilavamento sversino sulla pubblica strada;
- s) in merito al punto che precede la ditta dovrà fornire copia del contratto stipulato con l'Ente gestore per lo scarico nel collettore fognaria delle acque nere;
- t) le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- u) nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
- v) i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti l) ed m) precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
- w) la ditta, come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e dal D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, entro e non oltre 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà trasmettere, agli Enti interessati, per il tramite del SUAP di quest'A.C., la comunicazione avente ad oggetto l'attività ad inquinamento "*scarsamente rilevante*" di cui all'art.272 comma 1 del su richiamato Decreto Legislativo (*impianto di autolavaggio*);
- x) sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
- y) presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui ed acque meteoriche;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
- z) la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di


Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;

in merito alle reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni di cui al parere dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. e trasmettere al SUAP comunale copia dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal soggetto gestore;

5. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
7. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
8. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
10. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla Società DECAR S.r.l. con sede in Lecce alla tangenziale Est direzione Brindisi/Maglie al Km 3,5;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE



LEGENDA IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE METEORICHE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
---	Tubazione acque coperture
---	Tubazione acque piazzale
---	Tubazione acque trattate
---	Condotto irriguo in PVC forata pasta fuori terra
---	Condotto irriguo interrato
---	Indicazione pendenza tubazioni
---	Indicazione pendenza piazzale
↓	Pozzetto di ispezione
▭	Griglia per raccolta acque di piazzale



DISEGNO MANOZZI Pederzoli Rossi S.p.A. STUDIO TECNICO S.p.A. SITO: 29/04/2015	PROGETTO PIAZZA ARGENTO	LOCALITÀ LECCE (LE)	NUMERO 8039	TIPO 03
TITOLO SISTEMA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE				
SCALA PROGETTO PT 1:100				



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00082/2016-CDR XIV del 29/06/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01505-2016 del 29/06/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione sul suolo mediante sub irrigazione delle acque reflue domestiche nonché di quota parte delle acque reflue industriali dell'autolavaggio e, media

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2016 al 13/07/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1505 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì **6 LUG. 2016**

Firma e Timbro dell'Ufficio

**IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO**
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.